



Trasmessa via PEC



Spett.le PROVINCIA DI LECCE  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
della Transizione Ecologica  
Via Umberto I n.13,  
73100 – Lecce  
PEC: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. ARPA Puglia  
Direzione Scientifica  
SEDE

**Oggetto: Proponente: GEO IMPIANTI 2 S.r.l.** Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica, con potenza nominale pari a 6.721,52 Kwp, nel Comune di Lecce (LE) in via dell'Agricoltura – S.P. 4 "Lecce - Novoli".  
**Riscontro a Controdeduzioni.**

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 10518 del 11.02.2021, è stata data dall'Autorità Competente comunicazione prot. N. 6133 del 11.02.2021 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con prot. n. 47387 del 01.07.2021 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c.4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e assegnazione del gruppo di lavoro;
- con nota protocollo n. 78712 del 16.11.2021, ARPA Puglia ha trasmesso la Valutazione Tecnica Ambientale relativamente al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 22214 del 30.03.2022, è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, per il giorno 21.04.2022, poi rinviata alla data del 28.04.2022 con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 24018 del 06.04.2022;
- con successiva nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 23076 del 04.04.2022, l'Autorità Competente comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione integrativa prodotti dal proponente.

1

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

Esaminata la documentazione di progetto pubblicata l'11.02.2021 sul sito della Provincia di Lecce e la documentazione integrativa pervenuta con note prot. ARPA Puglia n. 25434 del 15.06.2021 e n. 73152 del 25.10.2021, come anche le ulteriori integrazioni documentali pubblicate il 05.11.2021 e il 04.04.2022 sul sito della Provincia di Lecce, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

Gli elaborati riferibili al progetto sono stati reperiti dal portale della Provincia di Lecce all'indirizzo: [www.provincia.le.it/PAUR GEO IMPIANTI 2](http://www.provincia.le.it/PAUR_GEO_IMPIANTI_2).

Il proponente dichiara che l'impianto proposto è di tipo agrivoltaico e non fotovoltaico puro. L'agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, nello stesso tempo per la produzione alimentare ed elettricità solare, anche se la normativa italiana è ancora abbastanza carente e non è presente una definizione che lo contraddistingua in maniera univoca.

Con l'art. 31 c. 5 della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti solari che buoni rendimenti di produzioni agricole, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; per raggiungere tale obiettivo non è certamente sufficiente paragonare un impianto agrivoltaico ad un impianto collocato a terra, anche se viene previsto un ampio spazio tra le file di moduli.

Volendo provare a definire un impianto agrivoltaico, si potrebbe asserire che esso debba essere un sistema integrato in cui convivono fotovoltaico e agricoltura, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

In letteratura si riscontra la denominazione "agrivoltaico" per gli impianti caratterizzati dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati da terra per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura e che sia possibile il passaggio dei mezzi meccanici.

Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l'impianto di progetto non prevede nessuna interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica". Inoltre non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico, anche in considerazione del fatto che come emerge dalla documentazione disponibile, il progetto proposto si configura come un impianto fotovoltaico poggiato su suolo agricolo in parte coltivato.

Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni, si conferma il calcolo dell'IPC presentato da questa Agenzia nel parere trasmesso con protocollo ARPA Puglia n° 78712 del 16.11.2021.

Relativamente poi, a quanto asserito dal Proponente a pag. 4 delle controdeduzioni fornite circa *"l'interferenza con aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità"*, si segnala che quanto

riportato nel parere ARPA Puglia (nota prot. n. 78712 del 16.11.2021) è applicabile pur non essendoci le colture elencate all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di rendere disponibile il territorio all'interno del quale si potrebbero espandere le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20-30 anni, si sottrarrebbe suolo fertile limitando la possibilità di incrementare tale produzione agricola di qualità.

Tale asserzione trova riscontro anche a quanto riportato nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio<sup>1</sup>:

*"l'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità".*

Per ultimo si segnala che, l'intestazione di alcuni degli elaborati progettuali integrativi, pubblicati sul sito della Provincia di Lecce in data 04.04.2022, riporta erroneamente il Comune di Porto Cesareo come Ubicazione del progetto.

3

Relativamente alla matrice ambientale "Acustica", si rimanda alle valutazioni dell'Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento provinciale di Lecce pervenute con nota prot. ARPA Puglia n. 33851 del 03.05.2022 che si allegano alla presente per completezza espositiva.

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si conferma la valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza.

È fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il GdL  
Dott. Ing. Ettore Però  
Dott. Ing. Riccardo Iennarelli  
Dott.ssa Sc. Amb. Greta Lezzi

Il Direttore del DAP  
(Dott. Ing. Roberto Bucci)

**dott. Antonio D'Angela**

1 Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015



Comunicazione interna

Ai Funzionari istruttori  
ing. Ettore Però  
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del DAP di Lecce  
// Dirigente U.O.S. Agenti fisici

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare fotovoltaica con potenza nominale pari a 6.721,52 kWp nel Comune di Lecce, in via dell'Agricoltura - S.P. 4 "Lecce-Novoli". Proponente: GEO IMPIANTI 2 S.r.l. Contributo specialistico dopo integrazioni sul tema dell'agente fisico rumore: **positivo con prescrizioni.**

Posto che nel nostro precedente parere si evidenziavano nella Relazione acustica delle carenze a proposito della stima delle emissioni sonore per la fase d'esercizio e per quella di cantiere, mancando per la prima il computo di tutte le sorgenti sonore e per la seconda il calcolo delle emissioni in facciata agli edifici più esposti, in riscontro alle nostre osservazioni la ditta proponente ha presentato un'ulteriore Valutazione acustica<sup>1</sup>.

Essa sana completamente le insufficienze legate al computo delle emissioni sonore del campo fotovoltaico sia durante il suo funzionamento a regime sia nella fase di cantiere.

Comunque, per quel che riguarda quest'ultima fase, poiché l'affermazione contenuta in Relazione *che l'impatto possa ritenersi contenuto al di sotto del limite di 70 dBA, come previsto dall'art. 17 della legge regionale n.3/2002*<sup>2</sup> per i cantieri edili, è messa in dubbio nel successivo enunciato, dove, contemplando l'uso di una fresa taglia asfalto per la posa del cavidotto, *si ravvisa l'opportunità di richiedere una deroga al Comune, poiché il suo livello di emissione è molto prossimo al limite*<sup>3</sup>, si ritiene opportuno trasformare l'opportunità ipotizzata in una prescrizione.

Pertanto, si esprime **parere positivo** riguardo la compatibilità ambientale dell'agente fisico rumore per l'impianto fotovoltaico in parola, e al contempo si prescrive **l'obbligo di richiesta di deroga ai limiti di emissione** al Comune di Lecce ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2002 per il periodo di tempo necessario alla realizzazione del cavidotto in prossimità del centro abitato.

Lecce, 3 maggio 2022



Francesco Stefanazzi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> S. Di Franco, *Relazione previsionale di impatto acustico-Integrazioni*, Elaborato 4.4.1-PDRT, 15.03.2022.

<sup>2</sup> Ibidem, p. 30.

<sup>3</sup> Ibidem.

<sup>4</sup> Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)

[f.stefanazzi@arpa.puglia.it](mailto:f.stefanazzi@arpa.puglia.it)